

TARIFFA PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

(Legge 12 marzo 1957, n° 146 e successive modifiche)

INDICE

Capo I

NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto della tariffa
- Art. 2 - Circoscrizione
- Art. 3 - Obbligatorietà
- Art. 4 - Classificazione degli onorari
- Art. 5 - Addizionali agli onorari
- Art. 6 - Rimborso spese
- Art. 7 - Revisione delle specifiche
- Art. 8 - Proprietà intellettuale
- Art. 9 - Incarichi
- Art. 10 - Interruzione degli incarichi
- Art. 11 - Incarichi collegiali
- Art. 12 - Varianti ai progetti
- Art. 13 - Anticipazione spese ed onorari
- Art. 14 - Deposito spese ed onorari
- Art. 15 - Duplicati degli atti
- Art. 16 - Contenuto

Capo II

ONORARI A PERCENTUALE

Art. 17 - Gruppi di prestazioni.

GRUPPO A - ESECUZIONE DI OPERE

Classe 7a - Impianti per provvista, condot

Art. 18 - Oggetto dell'onorario - Spese a carico del professionista.

Art. 19 - Suddivisione delle opere e incarichi interessanti più categorie.

ELENCO DELLE OPERE IN CLASSI E CATEGORIE

Classe 1a - Costruzioni rurali, industriali, civili: A/4 - B/4 - C/4 - D/4.

Classe 2a - Impianti industriali completi: A/4 - B/4 - C/4.

Classe 3a - Impianti di servizi generali interni: A/4 - B/4 - C/4.

Classe 4a - Impianti elettrici: A/4 - B/4 - C/4.

Classe 5a - Macchine, apparecchi e loro parti.

Classe 6a - Ferrovie e strade ordinarie, manufatti isolati, impianti teleferici.
ta, distribuzione di acqua, fognature urbane.

Art. 20 - Applicazione della tabella A/4.

Art. 21 - Discriminanti e maggiorazioni.

Art. 22 - Onorari per prestazioni parziali (Tabella B/4).

Art. 23 - Onorari integrali per prestazioni incomplete (Tabella A/4).

Art. 24 - Onorari per collaudi e liquidazioni.

Art. 25 - Onorari per soli collaudi.

Art. 26 - Norme per l'esecuzione.

Art. 27 - Consulenza di altri professionisti.

GRUPPO B - PARERI E PERIZIE ESTIMATIVE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI E DI DANNI

Art. 28 - Perizie estimative e loro definizioni.

Art. 29 - Onorari per stime ed importi non compresi in tabella Art. 30 - Danni divisionali.

Art. 31 - Perizie divisionali.

Art. 32 - Inventari o consegne.

Art. 33 - Prospetti o consegne.

Capo III

ONORARI A QUANTITA'

- Art. 34 - Definizione ed esempi.
- Art. 35 - Rilievi di edifici (Tabella F/4).
- Art. 36 - Rilievi topografici (Tabella G/4).
- Art. 37 - Tabella H/4.

Capo IV

ONORARI A VACAZIONE

- Art. 38 - Definizione ed esempi.
- Art. 39 - Onorari.

Capo V

ONORARI A DISCREZIONE

- Art. 40 - Definizioni.
- Art. 41 - Esempi.

Capo VI

PERITI CHIMICI

- Art. 42 - Analisi chimiche.

Capo VII

PERITI MINERARI

- Art. 43 - Stime di cave e miniere.
- Art. 44 - Prospezione geologica - Visite a permessi minerari (Tabella I/4).

Capo VIII

PERITI NAUTICI

- Art. 45 - Stima di navi (Tabella L/4).
- Tabella A/4 - Onorari a percentuale per l'esecuzione di opere (Art. 18 e seguenti).
- Tabella B/4 - Aliquota delle prestazioni di cui alla tabella A /4 (Art. 22).
- Tabella C/4 - Collaudi opere di terzi (Art. 25).
- Tabella D/4 - Parere e perizie estimative (Art. 28).
- Tabella E/4 - Onorari per la misura e contabilità dei lavori (Art. 18).
- Tabella F/4 - Onorari per disegni con rilievo di stabili ed opere edilizie (Art. 35).

Collegio Periti Industriali Provincia di Viterbo

Tabella G/4 - Onorari per rilievi e disegni di aree fabbricabili (Art. 36).

Tabella H/4 - Onorari per disegni con rilievi di terreni (Art. 37).

Tabella I/4 - (Art. 44).

Tabella L/4 - (Art. 45)

LEGGE 12 marzo 1957, n. 146. - Tariffa professionale dei periti industriali.

Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del perito industriale (1)

**Capo I
NORME GENERALI**

Oggetto della tariffa

Art. 1

La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito industriale per le prestazioni professionali stragiudiziali (2).

Circoscrizione

Art. 2

Il perito industriale è tenuto ad applicare la tariffa vigente ed è soggetto per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera (3).

Obbligatorietà

Art. 3

L'applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi. I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il perito industriale sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso possa intendersi compreso nell'utile dell'appalto o della fornitura.

Le infrazioni relative all'applicazione della tariffa sono passibili dei provvedimenti disciplinari sanciti dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e dagli statuti dei Collegi secondo la rispettiva competenza: (3 bis).

Classificazione degli Onorari

Art. 4

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nelle seguenti categorie:

- a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera (4);
- b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura (5);
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Tutti i compensi da valutare a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

$$Tr = Ti \times (Ir : li)t$$

dove

Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;

Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;

Ir = importo della tariffa ricercata;

Collegio Periti Industriali Provincia di Viterbo

li = importo della tariffa di riferimento;

t = tangente della retta delle tariffe.

Le prestazioni per importo inferiori a quelli espressi nelle tabelle saranno valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle, quelle per importo superiore con l'applicazione della superiore formula.

Per importi intermedi la relativa percentuale verrà calcolata con l'interpolazione lineare.

Addizionali agli onorari

Art. 5

Oltre gli onorari contemplati dall'art. 4 debbono essere rimborsate al professionista:

- a) le indennità e le spese di cui all'art. 6;
- b) le vacanze per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura di cui all'art. 39.

Agli onorari a vacanza, debbono essere aggiunte:

- 1) le indennità e le spese di cui all'art. 6 anche per i collaboratori;
- 2) le competenze spettanti ai collaboratori;
- 3) le eventuali percentuali d'aumento previste dalla presente tariffa.

Rimborso spese

Art. 6

Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'art. 4, sono le seguenti:

- a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base delle tariffe di 2a classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1a classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacanza di cui al successivo art. 38, una indennità di lire 840 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno (6).

- b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;
- c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;
- d) le spese di bollo e registro, i diritti di Uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.

Revisione delle specifiche

Art. 7

E' facoltà del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa.

Il parere è espresso dal Consiglio del Collegio, il quale può valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale Commissione, nominata di volta in volta.

Collegio Periti Industriali Provincia di Viterbo

Per ogni parere richiesto è dovuto al Collegio dal richiedente oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dell'1 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 7.000 ed un massimo di lire 270.000 oltre al rimborso delle spese (7).

Il parere è comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra.

Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non può rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspiccate.

Quando la richiesta è fatta direttamente da un Ente pubblico o dall'Autorità giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio. (8)

Proprietà intellettuale

Art. 8

Anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica, e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, le proprietà dei lavori originali, di disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenti l'opera del perito industriale, resta sempre riservata a quest'ultimo in base alle leggi sulla proprietà intellettuale.

Resta salva la facoltà del committente di trarre di tali progetti quel numero di copie conformi che possono risultare necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Incarichi

Art. 9

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al perito industriale di esigere un compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d'urgenza ed il perito industriale lo abbia espletato nel termine richiesto.

Interruzioni degli incarichi

Art. 10

Qualora il lavoro commesso ed iniziato sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto, come dal successivo art. 22.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del perito senza giusta causa, i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del Codice civile.

Incarichi collegiali

Art. 11

Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno dei membri del Collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa o della più elevata, se del Collegio facciano parte anche professionisti di altra categoria e non sia possibile individuare le prestazioni di

Collegio Periti Industriali Provincia di Viterbo

ciascuno, salvo i compensi da liquidare separatamente a quelli fra i membri del Collegio a cui siano affidate separate incombenze.

Varianti ai progetti

Art. 12

Le varianti e le diverse soluzioni di progetti, rese necessarie da fatti imprevedibili o comunque non dipendenti dalla volontà del professionista, e quelle richieste dal committente debbono essere compensate in aggiunta alle competenze per il progetto originale.

Anticipazione spese ed onorari

Art. 13

Il professionista ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da eseguire.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì il diritto al pagamento fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 75 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Il saldo degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista all'atto della cessazione del suo mandato e comunque non oltre il 45° giorno dalla presentazione della parcella.

Trascorso tale termine decorreranno, a favore del professionista, gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate.

Deposito spese ed onorari

Art. 14

Nei giudizi arbitrali o peritali il perito industriale può chiedere il deposito integrale delle spese ed onorari.

Duplicati degli atti

Art. 15

Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione, spetta al perito industriale, per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avviene dopo 3 anni dalla consegna dell'elaborato.

Contenuto

Art. 16

La specifica deve contenere:

- a) la intestazione personale del professionista;
- b) la data di emissione;
- c) l'indicazione del committente o di chi per esso ha passato l'ordine ed ha seguito l'espletamento dell'incarico;
- d) la specifica delle prestazioni eseguite e delle spese, indennità, compensi, ecc., secondo l'ordine strettamente cronologico;
- e) le eventuali indicazioni su particolari clausole o accordi e sul calcolo degli onorari secondo i criteri di cui alla presente tariffa.

Capo II
ONORARI A PERCENTUALE (9)

Gruppi di prestazioni

Art. 17

Agli effetti dell'applicazione dell'onorario a percentuale, le prestazioni del perito industriale si dividono in due gruppi:

- a) Esecuzione di opere.
- b) Pareri e perizie estimative.

GRUPPO A - ESECUZIONE DI OPERE

Oggetto dell'onorario - Spese a carico del professionista

Art. 18

L'onorario per l'esecuzione di un'opera è comprensivo di tutto quanto è dovuto al perito industriale per l'espletamento completo dell'incarico conferitogli e cioè compilazione del progetto e del preventivo, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, direzione dei lavori, collaudo e liquidazione.

Sono compensate separatamente, poiché non comprese nella competenza a percentuale, le seguenti prestazioni:

- a) misura e contabilità dei lavori da compensarsi in base alla tabella E/4;
- b) revisione dei prezzi da compensarsi in base all'importo revisionato nella misura del 25 per cento dell'onorario dovuto per la misura e la contabilità dei lavori come dalla tabella E/4;
- c) visite ad impianti, opere stabili, ecc., che hanno analogia con l'oggetto dell'incarico e che siano effettuate col consenso del committente;
- d) trattative preliminari e collaterali per pratiche di finanziamento, esproprio, con le autorità, e confinanti ecc., che, per loro natura, escono dalle attribuzioni normali del progetto o del lavoro;
- e) consulenza ed opera di altri professionisti specializzati (art. 27).

Sono a carico del professionista tutte le spese di ufficio (sia di concetto che d'ordine), di cancelleria, di copisteria e di disegno necessarie a rassegnare al committente un esemplare dell'elaborato (progetto, relazione, capitolato, rendiconto).

Suddivisione delle opere e incarichi interessanti più categorie

Art. 19

Agli effetti della determinazione degli onorari le opere sono suddivise in classi e categorie come descritte nel seguente elenco con l'avvertenza che, se un incarico professionale interessa più di una categoria, gli onorari vengono commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

ELENCO DELLE OPERE IN CLASSI E CATEGORIE

Classe 1a - Costruzioni rurali, industriali, civili:

A) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali e semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni baracche, edifici provvisori di lieve importanza e simili.

B) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole e ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro.

C) Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di importanza maggiore, o costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico.

Collegio Periti Industriali Provincia di Viterbo

D) Restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni di fabbricati.

Classe 2a - Impianti industriali completi e cioè: macchinari apparecchi, servizi generali, ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali:

A) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili, del legno, del cuoio e simili.

B) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici, metallurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetriere e ceramiche, impianti per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie della fermentazione chimico-alimentare, tintoria e stamperia di tessili.

C) Impianti dell'industria chimica organica, dell'industria speciale, impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la coltivazione e la sistemazione della cave miniere.

Classe 3a - Impianti di servizi generali interni, concernenti stabilimenti industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioè macchinari, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnologico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi:

A) Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell'interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

B) Impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici.

C) Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo ecc. (10).

Classe 4a - Impianti elettrici:

A) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia;

B) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica;

C) Impianti di stazione, linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafica, telefonica e radiotecnica.(10)

Classe 5a - Macchine apparecchi e loro parti.

Classe 6a - Ferrovie e strade ordinarie, manufatti, isolati, impianti teleferici.

Classe 7a - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane.

Per quanto non specificato nel presente articolo si procede per analogia.

Applicazione della tabella A/4

Art. 20

Quando per l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera come indicato nella seguente tabella A/4.

Per consuntivo lordo dell'opera s'intende la somma di tutti gli importi delle fatture e note delle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse avere fatto per qualsiasi ragione, sia in sede di conto finale o di collaudo. L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione linear

Discriminanti e maggiorazioni

Art. 21

E' esclusa dall'obbligo del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera e continua dei lavori. Il professionista ha il diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori quando per mancanza di personale di sorveglianza e di controllo, o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.

La tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità può a seconda degli accordi col committente, essere espletata sia dal professionista che da persona di comune fiducia del medesimo e del committente ed in ogni modo, compensata separatamente a norma dell'art. 18. Ove le contabilizzazioni siano espletate dal professionista, gli onorari relativi sono decurtati di un terzo, semprechè allo stesso professionista spetti il compenso di cui al precedente comma.

Onorari per prestazioni parziali (Tabella B/4)

Art. 22

Se le prestazioni professionali non comprendono il compimento totale dell'opera, ma si riferiscono ad alcune funzioni parziali, alle quali sia stato originariamente limitato l'incarico, la valutazione dell'onorario è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B/4 aumentate del 25 per cento.

Il computo viene fatto sull'importo consuntivo lordo dell'opera, o, in mancanza, sul suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

Onorari integrali per prestazioni incomplete (Tabella A/4)

Art. 23

Gli onorari di cui alla tabella A/4 sono dovuti integralmente anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 22 (tabella B/4) sempreché la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B/4 non superi il valore di 0,20.

Onorari per collaudi e liquidazioni

Art. 24

Qualora al professionista sia affidato anche il collaudo tecnico dell'opera da lui diretta e liquidata, incarico ammissibile entro i limiti stabiliti dalla legge, la relativa aliquota della tabella B/4 verrà aumentata del 50 per cento; se gli sia affidata la sola liquidazione di opere eseguite da altri la relativa aliquota è aumentata del 100 per cento.

Onorari per soli collaudi

Art. 25

Per il professionista incaricato del solo collaudo di opere progettate, dirette e liquidate da altri, l'onorario è regolato dalla tabella C/4, applicando le percentuali della prima o della seconda colonna a secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparo della spesa a carico di vari condomini contenti, ecc., in proporzione delle quote di proprietà o carature a termine delle disposizioni vigenti.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.

Norme per l'esecuzione dei collaudi

Art. 26

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione del collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

Consulenza di altri professionisti

Art. 27

Quando con il consenso del committente o per specifica competenza (ad esempio calcolo cementi armati), si ritenga necessario di ricorrere all'opera ed al consiglio di altri professionisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista incaricato (art. 11 e 18).

**GRUPPO B – PARERI E PERIZIE ESTIMATIVE
DI BENI MOBILI ED IMMOBILI E DI DANNI**

Perizie estimative e loro definizioni

Art. 28

Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e navi), si distinguono in:

Tabella D/4: Onorari:

- a) Parere estimativo: che è la stima sintetica delle cose in oggetto ed è dato in forma verbale o scritta, senza formalità di presentazione;
- b) Perizia estimativa normale: che è la stima sommaria delle cose in oggetto basata sulla valutazione degli elementi fondamentali sintetici e fatta con breve relazione corredata di computi e tipi di massima, se occorrono;
- c) Perizia estimativa particolareggiata: che è la stima basata sulla valutazione analitica delle singole parti della cosa in oggetto ed è redatta in forma di relazione corredata da computi e distinte descrizioni delle stesse singole parti.

Gli onorari sono stabiliti a percentuale della tabella D/4 oltre le integrazioni di cui gli art. 5 e 6.

Onorari per stime di importi non compresi in tabella

Art. 29

Per importi inferiori alle lire 500.000 gli onorari sono valutati a discrezione, ma non saranno mai superiori a quelli delle corrispondenti prestazioni per importi di lire 500.000.

Per importi superiori a lire 100.000.000 gli onorari sono stabiliti mediante accordi fra le parti (14).

Danni causati da sinistri

Art. 30

Gli onorari di cui agli articoli precedenti possono essere raddoppiati quando trattasi della stima in contraddittorio o arbitrale di danni causati da un sinistro di qualunque natura, salvo le maggiori aggiunte cui il professionista avesse diritto per particolari condizioni di ambiente, di disagio, di pericolosità, ecc.

Perizie divisionali

Art. 31

Per le perizie divisionali, e per quelle che richiedono diverse valutazioni per lo stesso oggetto, l'onorario dovuto è la somma degli onorari dovuti per le singole prestazioni.

Inventari o consegne

Art. 32

L'onorario per la compilazione di inventario o consegne senza determinazione del valore per beni stabili urbani e per impianti industriali redatti sulla scorta di precedenti consegne si commisura in ragione del 6,6 per cento del canone d'affitto e di noleggio lordi annui, reale o presunto (11).

Per altri oggetti, merci, materiali, ecc., si valuta a discrezione. Quando l'impostazione avvenga ex novo, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

Prospetti e bilanci – Migliorie straordinarie

Art. 33

L'onorario per i prospetti riassuntivi degli elementi da portarsi a confronto nei bilanci di consegna o riconsegna (sommary del consegnato o riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e credito) sia per i beni stabili urbani che per gli impianti industriali è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie particolareggiate (art. 28; lettera c) oltre il 4,2 per cento sul canone lordo di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come ad esempio per stabili centrali di grandi città, nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente) (12).

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinarie sono determinati in aggiunta ai precedenti criteri dell'art. 28 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio l'onorario per le valutazioni dei debiti e crediti è suscettibile di aumento fino al 50 per cento.

**Capo III
ONORARI A QUANTITA'**

Definizione ed esempi

Art. 34

L'onorario deve essere valutato in ragione dell'unità di misura in tutte quelle prestazioni di carattere normale nelle quali la quantità entra come elemento principale di valutazione.

Sono in particolare da considerarsi tali:

- a) disegni dal vero;
- b) lavori topografici preparati e preliminari di altri lavori;
- c) visite e prove idrauliche o a caldo di generatori di vapore e di recipienti soggetti a pressione;
- d) analisi chimiche, prove tecnologiche, e merceologiche di competenza dei periti industriali chimici, tessili e tintori.

Rilievi di edifici (Tabella F/4)

Art. 35

L'onorario per un disegno dal vero del prospetto, della pianta e delle sezioni di un edificio è determinato in ragione dell'area della parte rilevata come dalla tabella F/4.

Il rilievo ed il disegno di particolari ornamentali è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui all'art. 6.

Rilievi topografici (Tabella G/4)

Art. 36

L'onorario per il rilievo di aree fabbricabili è determinato dalla tabella G/4, salvi i rimborsi o compensi di cui agli art. 5, 6 e 38.

Tabella H/4

Art. 37

L'onorario per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico di un complesso di terreni è determinato in ragione dell'area, o dell'estensione come alla tabella H/4.

La spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale occorso per i tracciamenti è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

I rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 20 per cento sulla tabella. Per profili longitudinali compenso addizionale da lire 13.500 a lire 27.000 l'ettometro a seconda della natura e situazione del terreno (13).

**Capo IV
ONORARI A VACAZIONE**

Definizione ed esempi

Art. 38

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza nelle prestazioni di carattere normale per le quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, come:

- a) rilievi di qualunque natura, esclusi, quelli contemplati in altra parte della presente tariffa, comprese le formazioni dei tipi ed il computo delle aree da fabbrica negli abitati, le competenze per le trattative con le autorità o con terzi, le pratiche per espropri, locazioni e simili;
- b) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per gli accessi ai lavori o ai convegni, o per i sopralluoghi in genere;
- c) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere o indipendenti dalla sua volontà;
- d) accertamenti dei danni in caso di sinistri marittimi;
- e) visite agli scafi delle navi e galleggianti dei loro apparati motori e delle loro parti complementari;
- f) assistenza a prove tecnologiche di laboratorio o di officina, a prove idrauliche, a saggi ed analisi chimiche, tessili, tintorie, ecc.;
- g) assistenza a prove di funzionamento per collaudo di macchine motrici od operatrici.

Onorari

Art. 39

Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di lire 15.000 per ogni ora o frazione di ora, oltre al 60% di L. 15.000 all'ora per ogni aiuto di concetto (14).

Quando questo onorario è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il compenso è ridotto a metà.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, di notte, all'estero, detti compensi possono essere aumentati fino ad un massimo del 60 per cento (15).

Le prestazioni a vacanza, si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacanza. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di 10 vacanze al giorno, salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (16).

**Capo V
ONORARI A DISCREZIONE**

Definizioni

Art. 40

L'onorario è valutato a discrezione del perito industriale, in via generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura, la entità delle trattazioni e la particolare specializzazione del professionista non possono essere compensate con i criteri della percentuale, della quantità e del tempo.

Esempi

Art. 41

In particolare sono da valutarsi a discrezione:

- a) consulenza e pareri tecnici orali o per corrispondenza;
- b) lavori di opere d'importo inferiore a lire 500.000;
- c) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, costruzione e di impianti;
- d) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione;
- e) organizzazione scientifica del lavoro;
- f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale e di lettera, memorie, e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti;
- g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;
- h) opere di consolidamento;
- i) studio della causa originaria di un sinistro o di un danno generale;
- l) rilievi e conferenze per lavori preliminari non seguiti da ordinazioni;
- m) prove, analisi e saggi di carattere tecnologico che presentano particolare difficoltà di elaborazione o di uso non comune;
- n) ripartizione delle spese di costruzione, riforma, manutenzione, ecc., fra condomini, comproprietari, utenti, ecc.;
- o) le pratiche presso gli enti pubblici (provincia, comune, catasto, imposte, registro, ecc.), compresi i frazionamenti catastali di soli beni ed immobili urbani entro i limiti in cui queste prestazioni rientrano nella competenza del perito industriale.

Nella determinazione dell'onorario deve avere particolare riguardo alla competenza specifica del professionista. In ogni caso l'onorario non potrà mai essere inferiore a quello che risulterebbe da un possibile computo a vacazione.

**Capo VI
PERITI CHIMICI**

Analisi chimiche

Art. 42

Non essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le analisi che potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce che, salvo il caso di analisi di particolare importanza per le quali gli onorari vengono di volta in volta concordati fra le parti, per ogni analisi semplice (ricerca qualitativa e determinazione quantitativa di un elemento), al perito industriale deve essere corrisposto un minimo di lire 25.000 (17).

**Capo VII
PERITI MINERARI**

Stime di cave e miniere

Art. 43

L'onorario per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata dalle descrizioni dei luoghi, del bacino geologico e delle costruzioni dei cantieri e degli impianti industriali annessi, viene liquidato in base alle seguenti percentuali con un minimo di lire 83.500 (18)

Fino a L. 10.000.000 2,125%

L. 20.000.000 1,912%

L. 50.000.000 1,700%

L. 100.000.000 1,487%

L. 250.000.000 1,275%

L. 500.000.000 1,000%

oltre L. 500.000.000 0,700% (19)

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

L'onorario viene determinato applicando dette percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali, quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sintetico.

Quando invece si richiede una stima meno sommaria, e cioè una stima particolareggiata, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima della costruzione dei cantieri o degli impianti viene liquidato, a parte od in aggiunta, con le norme di cui all'art. 28.

***Prospezione geologica e mineraria
Visite a permessi minerari (Tabella I/4)***

Art. 44

L'onorario per la prospezione geologica e mineraria di una regione con determinazione geognostica tracciata su topografia al 50.000 e relativa relazione, quello per la visita a permessi minerari in lavorazione a miniere tanto in esercizio che inattive con relazione sulla geognosia del suolo, del territorio, sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili, è determinato in ragione della superficie e del volume, come da tabella I/4.

**Capo VIII
PERITI NAUTICI**

Stima di navi (Tabella L/4)

Art. 45

L'onorario per la stima di una nave è determinato in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento, come da tabella I/4.

(1) La presente tariffa è stata aggiornata ai sensi ed in conformità delle variazioni stabilite e previste dalla Legge e dai Decreti seguenti:

- I) Legge 7 marzo 1967, n. 118 – (Gazz. Uff. 25 marzo 1967, n. 76).
- II) Decreto Ministeriale 30 ottobre 1969 – (Gazz. Uff. 14 novembre 1969, n. 288).
- III) Decreto Ministeriale 6 luglio – (Gazz. Uff. 4 agosto 1973, n. 201).
- IV) Decreto Ministeriale 26 febbraio 1977 – (Gazz. Uff. 3 marzo 1977, n. 60).
- V) Decreto Ministeriale 15 gennaio 1981 – (Gazz. Uff. 17 febbraio 1981, n. 16).
- VI) Decreto Ministeriale 14 aprile 1987 – (Gazz. Uff. 21 maggio 1987, n. 116).
- VII) La presente tariffa è stata maggiorata ai sensi del nuovo D. M. n. 250 del 28-2-94 – (Gazz. Uff. n. 96 del 27-4-94).

(2) V. art. 2222 e seg. Cod. Civ.: Del lavoro autonomo e art. 2229 e seg; C.C. : Delle professioni intellettuali.

- Art. 2751, n. 5 C.C.: privilegio generale su mobili per le retribuzioni dei professionisti.

- Art. 2596, n. 2 e seg. C.C: prescrizione presuntiva (triennale) del diritto dei professionisti al compenso dell'opera prestata e al rimborso delle spese.

- Art. 633, n. 3 e seg. C.C.: procedimento di ingiunzione per il pagamento di onorari.

(3) V. art. 2233 C.C.

(3 bis) vedi nota (9) art. 17.

(4) I compensi a percentuale sono compensi che vengono determinati in base ad una percentuale che decrescente, secondo scaglioni o iperbole, al crescere dell'importo delle opere cui la prestazione si riferisce e subiscono due variazioni di segno opposto:

- a) da un lato aumentano nominalmente, in quanto con il passare degli anni la stessa opera subisce un aumento di valore;
- b) dall'altro diminuiscono a seguito del ridotto potere d'acquisto della moneta.

Inoltre le prestazioni di cui agli art. 18 (tab. E/4) – 19 (tab. A/4) – 25 (tab. C/4) – 28 (tab. D/4) prevedono che il compenso venga stabilito secondo un'iperbole determinata con la seguente formula matematica in percentuale decrescente al crescere dell'importo.

(5) Compensi a quantità sono i compensi che vengono stabiliti in importo fisso in base alla quantità di lavoro eseguito, per cui non essendo ancorati all'entità economica delle opere cui la prestazione si riferisce occorre precisare che:

1) alcune prestazioni sono compensate in misura fissa e quindi esposte all'erosione della svalutazione monetaria e sono le tariffe contemplate negli art.6 III comma; 7; 37 IV comma; 42; 43 primo comma.

2) altre prestazioni sono compensate in misura percentuale fissa sull'importo cui le prestazioni stesse si riferiscono e quindi non sono influenzate dal fenomeno precedente e sono contemplate negli art. 7; 15; 32; 33.

Inoltre le prestazioni di cui agli art. 35 (tab. F/4) – 36 (tab. g/4) – 37 (tab. H/4) – 44 (tab. I/4) – 45 (tab. L/4) prevedono onorari di importo fisso influenzabile dalla svalutazione monetaria.

(6) Originariamente l'indennità era di L. 50)

(7) Originariamente era detto: "con un minimo di L. 250 ed un massimo di L. 400".

(8) Professioni – Onorari – Procedimento di liquidazione – Opposizione – Credito riguardante onorari per prestazioni professionali – Onere della prova a carico del professionista – Contenuto – Valore della parcella – Professioni – Periti industriali – Competenza professionale – Progettazione di edifici di modeste proporzioni e senza particolari esigenze tecniche – Giudizio sulle caratteristiche dell'edificio progettato – Competenza del giudice di merito. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali, incombe pur sempre al professionista l'onere di provare, oltre al conferimento dell'incarico, l'effettività delle prestazioni indicate nella parcella; invero, il parere, espresso sulla parcella stessa dal competente organo professionale, costituisce un mero controllo sulla corrispondenza delle voci elencate a quelle previste nella tariffa. Ai fini della determinazione della competenza professionale dei periti industriali, il giudizio se l'opera rientri o non rientri entro i limiti della costruzione di edifici di modeste proporzioni e senza particolari esigenze tecniche (che l'art. 19 L. 12 marzo 1957 n°. 146, consente di progettare a tale categoria di professionisti), concertandosi in un apprezzamento di fatto, è demandato esclusivamente al giudice di merito. (Cass. Civ. 326 del 3 febbraio 1969 – Sez. I).

Collegio Periti Industriali Provincia di Viterbo

(9) Art. 3 – Per i lavori da liquidarsi a percentuale, il professionista ha la facoltà di percepire i compensi accessori e gli eventuali compensi a vacanza a norma degli articoli 5, 6, 7, 38 e 39 della tariffa, ovvero di conglobare tutti i suddetti compensi in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale.

In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal consiglio del collegio, in ogni caso entro il predetto limite massimo. (D.M. 30-X-1969 in Gazz. Uff. n. 288 del 14-XI-1969).

(10) Alla terza classe c) appartengono anche gli impianti di trasmissione e distribuzione di energia. L'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 16/XII/1983 con voto n. 228 ha dichiarato che "Esulano dal campo professionale dell'architetto, in quanto non si configurano come opere di edilizia civile di cui all'art. 52 del R.D. 23/X/1925 n. 2537, le costruzioni stradali, le opere igienico – sanitarie (acquedotti e fognature), gli impianti elettrici e le opere idrauliche".

(11) Originariamente l'aliquota era del 3%, ora deve applicarsi la formula prevista dall'art. 2 del D.M.

(12) Originariamente l'aliquota era del 2%

(13) Originariamente gli importi erano "da L. 800 a L. 1.600".

(14) Originariamente gli onorari erano rispettivamente di L. 800 e di L. 500.

(15) Occorre applicare la formula prevista all'art. 2 del D.M.

(16) L'urgenza deve essere documentata o espressamente indicata nel mandato.

(17) Originariamente l'importo era di L. 1.500.

(18) Originariamente il minimo era di L. 5.000.

(19) Originariamente le aliquote erano nell'ordine: 1,00 – 0,90 – 0,80 – 0,70 - 0,60 – 0,40 – 0,10 per cento.

TABELLA A/4
ONORARI A PERCENTUALE PER ESECUZIONI
COMPLETE DI OPERE

(Articolo 19)

Importo delle opere	CLASSE I				CLASSE II			CLASSE III		
	Costruzioni Edilizie				Imp. industriali completi			Imp. di servizi gen.		
	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
t=-0,20	t=-0,20	t=-0,20	t=-0,20	t=-0,26	t=-0,26	t=-0,26	t=-0,30	t=-0,30	t=-0,30	
5.000.000	8,1800	10,7334	11,6146	16,0888	8,0255	9,6412	14,6738	16,1652	18,7952	25,1473
10.000.000	7,1211	9,3440	10,1111	14,0061	6,7020	8,0513	12,2539	13,1302	15,4796	20,1448
15.000.000	6,5664	8,6162	9,3236	12,9151	6,0315	7,2457	11,0279	11,6264	13,8183	17,6935
20.000.000	6,1993	8,1344	8,8023	12,1930	5,5968	6,7235	10,2331	10,6650	12,7488	16,1374
30.000.000	5,7164	7,5008	8,1166	11,2433	5,0368	6,0508	9,2092	9,4435	11,3806	14,1737
40.000.000	5,3968	7,0814	7,6628	10,6146	4,6738	5,6147	8,5455	8,6627	10,4998	12,9272
50.000.000	5,1612	6,7723	7,3283	10,1513	4,4104	5,2983	8,0639	8,1018	9,8639	12,0363
70.000.000	4,8253	6,3316	6,8514	9,4907	4,0409	4,8544	7,3884	7,3239	8,9770	10,8076
100.000.000	4,4931	5,8957	6,3797	8,8373	3,6830	4,4245	6,7340	6,5807	8,1238	9,6419
150.000.000	4,1431	5,4364	5,8828	8,1489	3,3145	3,9818	6,0603	5,8270	7,2519	8,4686
200.000.000	3,9115	5,1325	5,5538	7,6933	3,0757	3,6949	5,6235	5,3452	6,6907	7,7238
300.000.000	3,6068	4,7327	5,1212	7,0940	2,7679	3,3252	5,0609	4,7330	5,9726	6,7840
400.000.000	3,4051	4,4681	4,8349	6,6974	2,5685	3,0855	4,6961	4,3416	5,5104	6,1873
500.000.000	3,2565	4,2731	4,6239	6,4051	2,4237	2,9116	4,4314	4,0605	5,1766	5,7609
700.000.000	3,0446	3,9950	4,3230	5,9882	2,2207	2,6677	4,0602	3,6706	4,7112	5,1729
1.000.000.000	2,8350	3,7199	4,0253	5,5759	2,0240	2,4314	3,7006	3,2982	4,2634	4,6149

**SEGUE TABELLA A/4
ONORARI A PERCENTUALE PER ESECUZIONI
COMPLETE DI OPERE**

Importo delle opere	CLASSE IV Impianti elettrici			CLASSE V	CLASSE VI Ferrovie e strade			CLASSE VII
	A	B	C	Macchine ed appar.	Strade ferrovie pianura collina canali	Strade ferrovie in montagna	Manuf. stradali e per opere idraul.	Acqued. e fognature
	t = - 0,35	t = - 0,35	t = - 0,35	t = - 0,25	t = - 0,25	t = - 0,25	t = - 0,25	t = - 0,25
5.000.000	17,6475	14,1180	7,2943	10,2662	8,0995	12,1492	12,6394	9,6156
10.000.000	13,8459	11,0767	5,7230	8,6328	6,8108	10,2162	10,6284	8,1986
15.000.000	12,0141	9,6112	4,9658	7,8006	6,1543	9,2314	9,6039	7,4686
20.000.000	10,8633	8,6906	4,4902	7,2593	5,7272	8,5908	8,9374	6,9904
30.000.000	9,4260	7,5408	3,8961	6,5595	5,1751	7,7627	8,0758	6,3680
40.000.000	8,5232	6,8185	3,5229	6,1043	4,8160	7,2240	7,5154	5,9603
50.000.000	7,8828	6,3063	3,2582	5,7731	4,5547	6,8320	7,1076	5,6621
70.000.000	7,0071	5,6057	2,8963	5,3073	4,1872	6,2808	6,5342	5,2404
100.000.000	6,1847	4,9478	2,5564	4,8546	3,8300	5,7450	5,9768	4,8277
150.000.000	5,3665	4,2932	2,2181	4,3866	3,4608	5,1912	5,4006	4,3978
200.000.000	4,8524	3,8820	2,0057	4,0822	3,2206	4,8310	5,0259	4,1163
300.000.000	4,2105	3,3684	1,7403	3,6887	2,9102	4,3653	4,5414	3,7497
400.000.000	3,8072	3,0457	1,5736	3,4327	2,7082	4,0623	4,2262	3,5097
500.000.000	3,5211	2,8169	1,4554	3,2465	2,5613	3,8419	3,9969	3,3341
700.000.000	3,1299	2,5040	1,2937	2,9845	2,3547	3,5320	3,6745	3,0858
1.000.000.000	2,7626	2,2101	1,1419	2,7299	2,1538	3,2307	3,3610	2,8428

TABELLA B/4
ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA TABELLA A/4

(Articolo 22)

PRESTAZIONI PARZIALI Frazionamento della unità Percentuale della prestazione totale di cui alla tabella A/4	CLASSI delle OPERE (Art. 19)						
	I A, B, C, D Costruzioni edili	II B, C Impianti industriali	III A, B, C Impianti ser.generali	IV A, B, C Impianti elettrici	V Macchine e ecc.	VI Ferrovie, strade, ecc	VII Acqua, fogne
Progetto di massima	0,10*	0,12	0,12	0,08	0,12	0,07	0,10
Preventivo sommario	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Progetto definitivo	0,25	0,22	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15
Preventivo particolareggiato	0,12	0,10	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05
Disegni costruttivi	0,10	0,08	0,08	0,05	0,08	0,10	0,12
Capitolati, contratti di appalto	0,03	0,10	0,10	0,10	-	0,08	0,10
Direzione tecnica dei lavori	0,25	0,15	0,15	0,20	0,15	0,25	0,25
Prove di officina	-	-	-	-	0,12	-	-
Collaudo (sola assistenza) (v.art.24)	0,03	0,15	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05
Liquidazione lavori	0,07	0,05	0,05	0,10	-	0,15	0,15
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

(*) Progetti di massima e piani planovolumetrici di utilizzazione di aree lottizzabili.

**TABELLA C/4
COLLAUDI E OPERE DI TERZI**

(Articolo 25)

IMPORTO DELLE OPERE	per ogni 100 lire d'importo	
	A Collaudo ed esame atti contabili t=-0,22	B collaudo ed esami atti contab. spese fra Cond. t=-0,20
5.000.000	0,4526	0,7230
10.000.000	0,3886	0,6294
15.000.000	0,3554	0,5804
20.000.000	0,3336	0,5479
30.000.000	0,3052	0,5052
40.000.000	0,2864	0,4770
50.000.000	0,2727	0,4562
70.000.000	0,2533	0,4265
100.000.000	0,2342	0,3971
150.000.000	0,2142	0,3662
200.000.000	0,2010	0,3457
300.000.000	0,1839	0,3188
400.000.000	0,1726	0,3010
500.000.000	0,1643	0,2878
700.000.000	0,1526	0,2691
1.000.000.000	0,1411	0,2506

TABELLA D/4
PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE

(Articolo 28)

VALORE STIMATO	Impianti elettrici		Macchinari, apparecchi e loro parti		Materiale e prodotti tessili Macchinari impianti tessili		Pellett. e cuoi
	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Greggi e conciati calzaturieri
	t = - 0,28	t = - 0,28	t = - 0,28	t = - 0,28	t = - 0,45	t = - 0,45	t = - 0,45
500.000	-	-	-	-	3,2097	7,9013	7,9013
1.000.000	-	-	-	-	2,3496	5,7841	5,7841
2.000.000	-	-	-	-	1,7200	4,2342	4,2342
5.000.000	1,4243	3,0441	1,4243	2,0666	1,1388	2,8035	2,8035
10.000.000	1,1730	2,5071	1,1730	1,7020	0,8337	2,0523	2,0523
15.000.000	1,0472	2,2380	1,0472	1,5194	0,6946	1,7100	1,7100
20.000.000	0,9661	2,0648	0,9661	1,4018	0,6103	1,5023	1,5023
30.000.000	0,8624	1,8432	0,8624	1,2513	0,5085	1,2518	1,2518
40.000.000	0,7957	1,7006	0,7957	1,1545	0,4468	1,0998	1,0998
50.000.000	0,7475	1,5976	0,7475	1,0846	0,4041	0,9947	0,9947
70.000.000	0,6803	1,4539	0,6803	0,9870	0,3473	0,8549	0,8549
100.000.000	0,6156	1,3157	0,6156	0,8932	0,2958	0,7282	0,7282
150.000.000	0,5496	1,1745	0,5496	0,7974	0,2465	0,6067	0,6067
200.000.000	0,5070	1,0836	0,5070	0,7357	0,2165	0,5331	0,5331
300.000.000	0,4526	0,9673	0,4526	0,6567	0,1804	0,4441	0,4441
400.000.000	0,4176	0,8925	0,4176	0,6059	0,1585	0,3902	0,3902
500.000.000	0,3923	0,8384	0,3923	0,5692	0,1434	0,3529	0,3529
700.000.000	0,3570	0,7630	0,3570	0,5180	0,1232	0,3033	0,3033
1.000.000.000	0,3231	0,6905	0,3231	0,4688	0,1050	0,2584	0,2584

**SEGUE TABELLA D/4
PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE**

(Articolo 28)

VALORE STIMATO	Costruzioni Rurali civili industriali			Impianti industriali completi		Impianti generali	Servizi interni
	Parere estimativo	Perizia estimativa normale	Perizia estimativa particolare	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale
	t = - 0,28	t = - 0,28	t = - 0,28	t = - 0,35	t = - 0,35	t = - 0,28	t = - 0,28
5.000.000	0,7260	1,8432	3,0420	1,7141	3,4622	2,0012	4,6137
10.000.000	0,5979	1,5180	2,5054	1,3449	2,7164	1,6482	3,7998
15.000.000	0,5338	1,3551	2,2365	1,1669	2,3570	1,4713	3,3920
20.000.000	0,4925	1,2502	2,0634	1,0552	2,1313	1,3574	3,1295
30.000.000	0,4396	1,1160	1,8420	0,9156	1,8493	1,2117	2,7936
40.000.000	0,4056	1,0297	1,6994	0,8279	1,6722	1,1179	2,5774
50.000.000	0,3810	0,9673	1,5965	0,7657	1,5465	1,0502	2,4213
70.000.000	0,3468	0,8803	1,4529	0,6806	1,3747	0,9558	2,2036
100.000.000	0,3138	0,7967	1,3148	0,6007	1,2134	0,8650	1,9942
150.000.000	0,2801	0,7112	1,1737	0,5213	1,0528	0,7721	1,7802
200.000.000	0,2584	0,6561	1,0829	0,4713	0,9520	0,7124	1,6424
300.000.000	0,2307	0,5857	0,9667	0,4090	0,8260	0,6359	1,4661
400.000.000	0,2129	0,5404	0,8919	0,3698	0,7469	0,5867	1,3527
500.000.000	0,2000	0,5077	0,8378	0,3420	0,6908	0,5512	1,2707
700.000.000	0,1820	0,4620	0,7625	0,3040	0,6141	0,5016	1,1565
1.000.000.000	0,1647	0,4181	0,6900	0,2683	0,5420	0,4539	1,0466

TABELLA E/4
ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI (1)

(Articolo 18)

IMPORTO DELL'OPERA	Onorario per ogni 100 lire d'importo per lavori edilizi e stradali
Fino a 10.000.000	3,55
Sul di più fino a 20.000.000	2,97
Sul di più fino a 50.000.000	2,37
Sul di più fino a 100.000.000	1,78
Sul di più fino a 250.000.000	1,47
Sul di più fino a 500.000.000	1,04
Sul di più fino a 1.000.000.000	0,88

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione sono maggiorati come appresso:

per riparazioni e trasformazioni: del 20%

per aggiunte ed ampliamento: del 10%

per ordinaria manutenzione: del 60%

TABELLA F/4
ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVO DI STABILI ED OPERE EDILIZIE

(Articolo 35)

DISEGNO BASE SU MISURAZIONE TOTALITARIA	pianta o sezione per ogni metro quadrato rilevato				Prospetto per metro quadrato rilevato		
	Rapporto del disegno				rapporto del disegno		
	1/50	1/100	1/200	1/500	1/50	1/100	1/200
LIRE							
Edifici semplici e con ambienti in prevalenza regolari:							
Oltre mq. 1.000	845	660	470	280	1.690	1.315	940
Da mq. 999 a mq. 600	940	750	585	375	1.880	1.505	1.130
Da mq. 599 a mq. 300	1.035	845	660	-	2.065	1.690	1.220
Fino a mq. 299	1.410	1.220	1.130	-	2.440	2.065	1.595
Per edifici complicati con ambienti di forma irregolare, richiedenti misure indirette, diagonali, ecc., prospetti di importanza e complicazione architettonica:							
Oltre mq. 1.000	1.410	1.220	1.130	375	2.440	2.065	1.690
Da mq. 999 a mq. 600	1.595	1.410	1.315	470	2.820	2.350	1.880
Da mq. 599 a mq. 300	1.785	1.595	1.505	-	3.195	2.630	2.065
Fino a mq. 299	2.065	1.880	1.785	-	3.570	2.910	2.255

Per altri disegni sulla base del primo e senza misurazione totalitaria: riduzione del 25% sugli importi risultanti come sopra.

TABELLA G/4
ONORARI PER RILIEVI E DISEGNI DI AREE FABBRICABILI

(Articolo 36)

OPERAZIONI	SCALA DELLA PIANTA			
	1:50	1:100	1:200	1:500
	Lire			
Pianta delle aree fabbricabili:				
fino a metri quadrati 1.000 per mq.	201	193	181	169
fino a metri quadrati 5.000 per mq.	188	181	165	150
fino a metri quadrati 10.000 per mq.	155	131	118	94

Per superfici intermedie: interpolazione lineare

TABELLA H/4
ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVI DI TERRENI

(Articolo 37)

NATURA E SITUAZIONE DEL TERRENO	RAPPORTO DEL DISEGNO 1:1000				
	Compenso per ettaro				
	Addizionali per:				
	solo ril. e dis. plan. linee poligon.	rilievo e disegno altimet. con tracc. Curva di livello orizzontale nella planimetria			Calcolo grafico delle superfici
Equidistanza curve					
m. 2		m. 5	m. 10		
	LIRE				
Terreno di normale percorribilità:					
Pianura	62.738	37.643	32.768	25.080	10.023
Collina	75.286	55.195	45.142	35.118	12.532
Montagna	100.381	62.738	55.195	45.142	15.027
Terreno accidentato o di difficoltosa percorribilità:					
Pianura	87.819	50.176	42.632	37.643	12.532
Collina	100.381	67.728	60.228	47.666	15.027
Montagna	125.477	82.814	70.252	57.704	15.027
Terreno molto accidentato di difficile percorribilità:					
Pianura	112.929	65.218	55.195	44.522	12.532
Collina	125.477	82.814	70.252	57.704	15.027
Montagna	150.572	100.381	80.290	65.218	17.552
Piccoli centri urbani (inferiori a 10.000 abitanti)	200.763				
Centri urbani (aree non fabbricabili)	300.273				

Disegni in scala più grande: aumento dal 10 al 20%. Rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti: si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza della zona rilevata ed applicando un aumento del 25% sulla tabella. Per profili longitudinali: compenso addizionale da L. 2.434 a L. 4.870 l'ettometro a seconda della natura e situazioni del terreno.

TABELLA I/4

(Articolo 44)

PROSPEZIONE GEOLOGICA E MINERARIA DI UNA REGIONE		VISITE A PERMESSI MINERARI	
Lire per ettaro superficie espletata		Lire per metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti	
Fino a ettari 50	376.457	Fino a metri cubi 1000	784.305
Per ettaro in più da 51 a 100 ettari	6.259	Per ogni metro cubo oltre 1.000 fino a 10.000	295
Per ettaro in più oltre i 100 ettari	3.744	Per ogni metro cubo oltre 10.000 fino a 25.000	218
		Per ogni metro cubo oltre 25.000 fino a 50.000	155
		Per ogni metro cubo oltre 50.000	62

TABELLA L/4 STIMA DI NAVI

(Articolo 45)

	PER TONNELLATE DI STAZZA LORDA						
	Piroscafi		velieri			motovelieri	
	carico	cister.	Pass.	caric.	cister.	caric.	cister.
Con visita dettagliata per compra-vendita:							
Fino 250 tonn.	503	577	601	300	349	375	423
Da 250 a 500 t.	450	490	537	248	288	362	362
Da 500 a 1000 t.	401	490	490	201	225	251	288
Da 1000 a 1500 t.	349	413	425	150	174	188	212
Da 1500 a 2000 t.	300	349	362	100	112	124	150
Da 2000 a 3000 t.	251	288	300	50	50	60	74
Da 3000 a 4000 t.	188	225	225	24	24	37	37
Da 4000 a 5000 t.	125	125	150	-	-	-	-
Da 5000 a 8000 t.	60	74	74	-	-	-	-
Da 8000 t. in più	24	24	24	-	-	-	-

Con visita sommaria per ordine di autorità giudiziaria per compilazione di bilancio: 50% della quota sopraindicata. Con visita sommaria per stabilire il valore contribuente in avaria comune: 40% delle quote sopraindicate. Senza visita per determinare il valore da assicurarsi: 20% delle quote sopraindicate. Per piroscafi di oltre 16 anni, velieri e motovelieri di oltre 20 anni, bastimenti con certificati di classe di prossima scadenza: l'onorario aumenta del 10%. L'onorario minimo di una stima è di L. 30.454 per i piroscafi, L. 15.227 per i velieri e L. 18.272 per i motovelieri.

indirizzo internet: www.dwi.it/perindvt indirizzo e-mail: perindvt@libero.it